

RESOCONTO STENOGRAFICO

586.

SEDUTA DI VENERDÌ 16 GENNAIO 1987

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

INDICE

PAG.	PAG.
Disegni di legge:	
(Annunzio) 51397	PIERMARTINI GABRIELE (<i>PSI</i>), <i>Relatore</i> 51398,
(Assegnazione a Commissione in sede referente) 51397	51408
Disegno di legge (Discussione):	POCHETTI MARIO (<i>PCI</i>) 51413, 51414
Conversione in legge, con modifica- zioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 823, recante modifiche ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività ur- banistico-edilizia, sanzioni, recu- pero e sanatoria delle opere abusive (4240).	REGGIANI ALESSANDRO (<i>PSDI</i>) 51407
PRESIDENTE . . . 51398, 51401, 51403, 51407, 51408, 51409, 51414	SAPIO FRANCESCO (<i>PCI</i>) 51403, 51407
GEREMICCA ANDREA (<i>PCI</i>) 51412, 51413, 51414	TASSONE MARIO, <i>Sottosegretario di Stato</i> <i>per i lavori pubblici</i> 51402, 51409, 51412, 51413, 51414
GIARRA ANTONIO (<i>MSI-DN</i>) 51402	Proposte di legge:
	(Annunzio) 51397
	(Assegnazione a Commissione in sede referente) 51397
	(Rimessione all'Assemblea) 51398
	Interrogazioni e interpellanze:
	(Annunzio) 51414
	Ordine del giorno della prossima se- duta 51414

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1987

La seduta comincia alle 9.30.

ANTONIO GUARRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 18 dicembre 1986.

(È approvato).

Annunzio di proposte di legge.

In data 15 gennaio 1987 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

ZOSO ed altri: «Iniziative volte alla migliore tutela, valorizzazione e recupero del patrimonio culturale italiano» (4328);

VITI ed altri: «Modifica dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la riduzione decennale dei contributi agricoli unificati per le imprese agricole del Mezzogiorno» (4330);

COLUMBA ed altri: «Provvedimenti urgenti sullo stato giuridico, sul trattamento economico e sul reclutamento dei ricercatori universitari» (4331).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

PRESIDENTE. In data 15 gennaio 1987

è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Organizzazione e finanziamento della partecipazione italiana all'esposizione internazionale di Brisbane del 1988 sul tema "Il tempo libero e l'era tecnologica"» (4329).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

MICELI ed altri: «Interpretazione autentica delle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824» (4210) (*con parere della V, della VII e della XIII Commissione*);

«Provvedimenti per incrementare l'efficienza della pubblica amministrazione» (4266) (*con parere della II e della V Commissione*);

IV Commissione (Giustizia):

«Nuova disciplina delle sanzioni sostitu-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1987

tive e delle pene applicate a seguito di istanza dell'imputato» (4306) (con parere della I Commissione);

«Delega al Governo per l'emanazione della nuova disciplina degli incarichi extra-giudiziari conferiti ai magistrati ordinari (4307) (con parere della I Commissione);

VII Commissione (Difesa):

MARTINAZZOLI ed altri: «Norme sul reclutamento e l'avanzamento, nonché modificazioni alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della Guardia di finanza» (4087) (con parere della I, della V e della VIII Commissione);

VIII Commissione (Istruzione):

«Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26, terzo comma, della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano (4265) (con parere della I, della II, della V, della XIII e della XIV Commissione).

Rimessione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che il Governo ha chiesto, a norma del quarto comma dell'articolo 92 del regolamento, la rimessione all'Assemblea della proposta di legge:

LABRIOLA ed altri: «Norme concernenti i trasporti stradali di pezzi di pietra naturale e la determinazione dell'indennizzo dovuto per l'usura dei tratti viari interessati» (2271).

La proposta di legge resta, pertanto, all'esame della X Commissione (Trasporti) in sede referente.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 823, recante modifiche ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (4240).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 823, recante modifiche ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

Ricordo che nella seduta del 19 dicembre 1986 la Camera ha deliberato in senso favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 823 del 1986, di cui al disegno di legge di conversione n. 4240.

Ricordo, altresì, che nella seduta del 22 dicembre 1986 la IX Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Piermartini.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, colleghi (pochi) presenti questa mattina in aula, la legge n. 47, a circa due anni dalla sua entrata in vigore, ha dimostrato di essere una legge importante specialmente per quanto in essa viene negato, cioè in favore della tutela del territorio.

Credo che si debba partire da alcuni dati fondamentali: in Sicilia, dal 1° ottobre 1983 al 16 marzo del 1985, i casi di abusivismo sono stati 172 mila; dopo l'entrata in vigore della legge n. 47, cioè dal 17 marzo del 1985 ad oggi, si sono verificati soltanto mille casi di abusivismo, tutti controllati, trattandosi di casi per i quali l'autorità amministrativa ha preso provvedimenti, bloccando il processo di abusi-

vismo. Nella stessa città di Roma, nel territorio della VIII circoscrizione, quella maggiormente inquinata dal fenomeno dell'abusivismo, nel periodo 1° ottobre 1983-16 marzo 1985 i casi di abusivismo sono stati più di 800; successivamente al 16 marzo 1985 i casi di abusivismo non hanno raggiunto le 200 unità. La legge n. 47 oltre a tutelare il territorio ha fatto sì che i comuni elaborassero nuovi strumenti urbanistici. L'assessore regionale siciliano ha affermato che quasi tutti i comuni siciliani sprovvisti di strumenti urbanistici stavano operando (speriamo che abbiano terminato) per dotarsi di piani regolatori generali. Questo secondo elemento mi sembra particolarmente importante per formulare un giudizio positivo sulla legge n. 47. Occorre inoltre esaminare un aspetto, che noi riteniamo marginale dal punto di vista della nostra azione volta alla salvaguardia del territorio, cioè quello di un introito rilevante alle casse dello Stato, introito nettamente superiore a tutte le aspettative. Vi è stato infine un pieno rispetto della normativa. Per esempio a Roma sono state presentate oltre 200 mila domande di sanatoria e questo dato dimostra che l'abusivismo era veramente un fenomeno di necessità e che i cittadini hanno ritenuto opportuno rientrare nella legalità.

Nella legge finanziaria di quest'anno si sono previsti 1.200 miliardi per recuperare le aree urbane degradate. Anche questo è un elemento importante perché si possa esprimere un giudizio positivo nei confronti della legge n. 47 del 1985 la quale, per le sue caratteristiche, tutela pienamente il nostro territorio. Partendo da queste considerazioni la Commissione lavori pubblici nell'esaminare il decreto-legge ha espresso la sua volontà di giungere ad alcune conclusioni su questa delicata materia. Sempre in Commissione si è avuta una larghissima concordanza, quasi l'unanimità, su alcuni criteri di base. Si è innanzitutto ritenuto opportuno emendare il testo del decreto-legge n. 823 del 1986 alla luce del dibattito che si era sviluppato in quella sede allorché si esaminarono i precedenti decreti-legge.

Questo per non vanificare il lavoro fatto e soprattutto per non perdere le occasioni di approfondimento che vi erano state in Commissione. Si sono quindi voluti introdurre emendamenti capaci di dare una risposta positiva ai problemi tecnici sorti dall'approvazione del capo IV della legge n. 47, ed a quelli sociali sollevati nello scorso inverno da movimenti popolari, soprattutto in Sicilia, che chiedevano il riconoscimento di alcuni fattori caratteristici e peculiari della loro attività. Tutta questa attività della Commissione è stata finalizzata a non lasciare questioni aperte in quanto si vorrebbe che il testo della legge, che prevede sempre norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive, non debba sempre tornare nelle aule parlamentari.

Vorrei ora compiere un brevissimo esame del testo elaborato dalla Commissione. Per quanto riguarda l'articolo 1, è stato essenzialmente rispettato il testo presentato dal Governo, anche se riteniamo opportuno spostare la data di presentazione delle domande di sanatoria dal 31 dicembre 1986 al 31 marzo 1987, di modo che i cittadini, che ancora non hanno adempiuto al dovere di sanare le proprie opere abusive, possano farlo con questo provvedimento. Abbiamo inoltre giustamente confermato le maggiorazioni pecuniarie per i ritardi nella presentazione delle domande. Il 2 per cento dal 1° aprile 1986 al 30 settembre 1986 e il 3 per cento successivamente al 1° ottobre 1986, affinché ci sia una differenziazione fra i cittadini che hanno adempiuto a quanto prescritto dalla legge e quelli che approfittano di questo ampliamento dei termini per richiedere la sanatoria.

Nell'articolo 1 sono inoltre contenute norme che danno la possibilità di presentare la denuncia al catasto fino al 30 giugno 1987, senza il pagamento dell'ammenda di 250 mila lire. Anche tale data, probabilmente, potrebbe essere portata al 31 dicembre 1987.

La Commissione ha ritenuto opportuno introdurre all'articolo 1 altre norme. Innanzitutto, fra le norme principali, vi è la

possibilità, dopo che sia stato richiesto il parere dell'amministrazione competente per la tutela del vincolo, di considerare, decorsi 180 giorni, il parere dato come favorevole, innovando rispetto alla legge n. 47, che invece prevedeva, in tal caso, il parere negativo. Ritengo che questa sia una disposizione giusta, che permette alle autorità preposte alla tutela del vincolo, ove esista, di soffermare la propria attenzione sui fatti più importanti e a non intasare i propri uffici e, in un secondo tempo, anche gli uffici giudiziari, di tutti i contenziosi che dovrebbero aprirsi. In effetti, se non fosse mantenuta la norma introdotta dalla Commissione, probabilmente dovremmo assistere a moltissimi ricorsi in sede giurisdizionale, perché qualora il cittadino non vedesse accolta la propria richiesta farebbe ricorso al TAR.

Mi sembra anche opportuno sottolineare che è stata concessa la possibilità di sanare, previo parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, le costruzioni eseguite su aree sottoposte a vincolo idrogeologico, trasferendo tale vincolo dall'articolo 33 all'articolo 32 della legge n. 47.

Un'altra innovazione importante è quella relativa alla possibilità di sanare le opere costruite su aree gravate da uso civico e di ottenere, trascorsi 180 giorni, il rilascio del titolo di godimento dall'autorità titolare del diritto sul bene, limitando però la possibilità di richiedere la sanatoria alla superficie occupata dalle costruzioni o dalle aree di stretta pertinenza, dietro il pagamento di un valore venale, predisposto dall'ufficio tecnico erariale e prevedendo, altresì, la necessità che l'amministrazione faccia il contratto di concessione della disponibilità del bene entro sei mesi dalla data del versamento della somma stabilita dall'UTE.

Per quel che riguarda l'articolo 2 del decreto-legge, la Commissione ha ritenuto opportuno modificarlo totalmente. Il testo governativo era, infatti, troppo estensivo e la Commissione ha reputato necessario ridurre la possibilità di ottenere i benefici alle domande fatte nel co-

mune di residenza o nei comuni limitrofi dal cittadino che richiede la sanatoria; ha altresì reputato opportuno limitare la possibilità alle condizioni previste dall'articolo 35, terzo e quarto comma, della legge n. 47, cioè alle abitazioni di lusso e a quelle della categoria A/1, prevedendo, per il resto, che possa essere richiesta la sanatoria con la riduzione di un terzo di ciò che è previsto. In tal modo la Commissione ha innovato rispetto alla previsione di un vincolo decennale, a danno del cittadino che usufruisca di tali benefici, trasformando tale vincolo in un atto unilaterale d'obbligo, corrispondente a quello previsto dalla legge n. 10.

Sono state introdotte anche, in tale articolo, norme aggiuntive, che corrispondono ad una nuova disciplina in tema di staticità. Mi sembra che debbano anche essere sottolineate le caratteristiche procedurali del sistema introdotto con l'articolo 2-bis, proposto dalla Commissione.

Mi pare altresì giusto avere di nuovo introdotto la rateizzazione, già prevista nei precedenti decreti-legge e che nel decreto-legge in esame non era stata invece riportata. Si tratta di una rateizzazione in cinque anni per coloro che abbiano caratteristiche di reddito tali da poter accedere all'edilizia sovvenzionata e di una rateizzazione in tre anni per coloro che abbiano caratteristiche di reddito tali da poter accedere all'edilizia agevolata.

Per quanto riguarda l'articolo 3, è stato conservato il testo del Governo. Nell'articolo 3-bis, viene estesa la possibilità di non presentare gli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare per gli edifici di proprietà comunale; in tal caso è sufficiente produrre copia della delibera.

È anche importante sottolineare l'importanza della norma che prevede la possibilità di fare domanda di sanatoria alla conclusione delle procedure esecutive in corso. Una volta terminata la procedura esecutiva, si può, entro 120 giorni, chiedere il condono.

L'articolo 4 è rimasto nel testo del Governo e di esso va apprezzata l'introduzione della possibilità di presentare la do-

cumentazione tramite atto notorio invece che con dichiarazione dell'amministrazione comunale.

Anche per l'articolo 5 è rimasto il testo del Governo, ma ad esso sono stati aggiunti alcuni emendamenti della Commissione. Ritengo importante la norma contenuta nell'articolo 5-bis che, ai fini della legge n. 47, considera conformi agli strumenti urbanistici non soltanto le costruzioni che insistono su aree in cui gli strumenti urbanistici sono stati approvati, ma anche le costruzioni che insistono su aree in cui gli strumenti urbanistici sono stati semplicemente adottati. E tutto questo al fine di favorire maggiormente coloro che hanno costruito per necessità.

Mi sembra di dover sottolineare anche l'importanza dell'articolo 2 del disegno di legge di conversione, nel quale la Commissione ha ritenuto opportuno inserire una previsione di validità degli atti compiuti sotto la vigenza e degli effetti dei precedenti decreti-legge, cioè del decreto-legge 28 marzo 1986, n. 6 e del decreto-legge 30 settembre 1986, n. 75.

A questo punto, vorrei sottolineare che nel testo presentato dalla Commissione non è stata introdotta alcuna norma relativamente al periodo che va dal 1° ottobre 1983 al 16 marzo 1985. Su tale questione la Commissione ha discusso a lungo ed ha raggiunto sostanzialmente un accordo molto ampio, anche se da parte di alcune forze politiche si tende ancora a non formalizzare un emendamento in proposito, ritenendo opportuno avere un consenso più generale e più esteso rispetto a quello raggiunto. La Commissione, pertanto, ha deciso di non proporre in questa fase un emendamento e di rinviare la questione al Comitato dei nove. Quindi, in questa fase di discussione in Assemblea è necessario richiamare l'attenzione dei colleghi su questo problema, in quanto se la Camera prima e il Senato poi non arriveranno ad una definizione di tale aspetto del problema dell'abusivismo, probabilmente saremo costretti a dover riproporre un altro dibattito su questo stesso tema.

Il problema in questione (si parla di quarto periodo, ovvero di spostamento

della data dal 1° ottobre 1983 al 16 marzo 1985) può essere oggi, a distanza di due anni dall'approvazione della legge, esaminato con maggiore serenità e valutato diversamente da quanto è stato fatto in passato.

Va osservato che si è verificata una caduta verticale del fenomeno dell'abusivismo e che nel paese è cresciuta l'attenzione nei confronti del problema da parte degli amministratori comunali ed anche da parte dell'autorità giudiziaria. Riteniamo che, sia pure con alcune cautele, si possa arrivare ad una soluzione del problema. Crediamo necessario introdurre maggiorazioni nel pagamento dell'oblazione rispetto a quanto pagato dai cittadini che hanno ultimato le opere entro il 1° ottobre 1983. Potrebbe trattarsi di maggiorazioni del 2 per cento fino al 30 settembre 1986 e del 3 per cento dal 1° ottobre 1986 al 31 marzo 1987. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di condono dovrebbe infatti rimanere quello del 31 marzo 1987.

A parere nostro tutti dovrebbero corrispondere per intero gli oneri di urbanizzazione, senza quindi la riduzione del 50 per cento adottata dalle regioni a norma dell'articolo 37 della legge n. 47, con l'ulteriore condizione dell'inclusione delle aree dove insistono le opere abusive in piani di recupero urbanistico ed ambientale adottati dai consigli comunali conformemente all'articolo 2-bis della legge n. 431. Non si tratta quindi di una operazione analoga a quella già eseguita con la legge n. 47, che ha consentito un'ampia sanatoria, ma di un'operazione molto più limitata, strettamente legata al recupero urbanistico. Non si può pertanto ritenere che tale operazione possa rappresentare un ulteriore segnale di permissivismo a danno della legge e del territorio. Si tratta piuttosto di ristabilire l'equità nei confronti di cittadini che hanno costruito, sia pure abusivamente, prima dell'entrata in vigore della legge n. 47.

Per approfondire maggiormente il legame tra lo spostamento della data e il recupero, mi pare altresì necessario introdurre una norma che preveda che i mag-

giori introiti che derivano allo Stato appunto con lo spostamento della data rispetto alle previsioni della legge finanziaria (quindi dal 1° gennaio 1987), rispetto cioè ai 2.700 miliardi in essa iscritti, possano costituire, fino a 1.000 miliardi, un capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per contributi ai comuni per studi, espropriazione di aree ed opere igienico-sanitarie.

Si potrà così porre fine ad una vicenda iniziata nel 1983 che, indubbiamente, ha reso più civile il paese ed ha posto con forza i problemi dell'ambiente. A conclusione di questo mio breve intervento, mi pare quindi di poter raccomandare alla Camera l'approvazione del provvedimento in esame nel testo della Commissione, che, lungi dal perseguire fini estemporanei, è il frutto di un'ampia convergenza tra le forze politiche.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

MARIO TASSONE, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Guarra. Ne ha facoltà.

ANTONIO GUARRA. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, le buone leggi non hanno bisogno di essere modificate, se non, talvolta, dopo un lungo lasso di tempo. Se la legge n. 47, dopo meno di due anni, ha avuto bisogno di essere modificata diverse volte, ciò significa che non è una buona legge. E le vicende di tale provvedimento, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive, ricordano un po' il processo kafkiano, con la differenza però che l'imputato non è il povero diavolo, il *travet*, sottoposto appunto da Kafka a quel processo incomprensibile, ma la legge. Ed il Parlamento è il tribunale che, ogni tanto, decide di apportare

qualche modifica. Credo che la cosa migliore sarebbe quella di rivedere *ab imis fundamentalis* questa legge, rivederla completamente, nella sua struttura, per pervenire ad un testo decifrabile, leggibile, comprensibile da parte dei cittadini.

Sembra a me che la legge in questione porti in sé, come quasi tutte le ultime leggi approvate dal nostro Parlamento, un vizio di origine. Vogliamo, cioè, regolare con legge alcuni aspetti che dovrebbero, invece, essere disciplinati dai regolamenti, da interventi che non siano del Parlamento. La presentazione di taluni documenti, il modo in cui debbono essere formulate alcune richieste, non hanno certo bisogno del supremo intervento legislativo; è sufficiente che il ministro modifichi un regolamento precedente. Tale modifica, non avendo bisogno di essere sottoposta all'esame del Parlamento, rappresenterebbe un intervento più spedito e semplice.

Ad ogni modo, ritengo di dovere, a nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, aderire alla proposta che è stata qui avanzata, con molta cautela e senso di responsabilità, dal relatore. A parte le considerazioni da lui svolte a favore della cosiddetta ultima fascia, quarta fascia, comunque di coloro che hanno abusivamente costruito dopo la data inserita nella legge quale ultimo termine, ritengo che vi sia da aggiungere che è stata proprio una nostra deficienza, una deficienza della nostra attività legislativa, ad invogliare i cittadini a costruire abusivamente. Abbiamo tenuto troppo tempo all'esame del Parlamento una legge di sanatoria che, invece, avrebbe dovuto essere approvata rapidamente. Come dovrebbe accadere per l'amnistia. Del resto, la sanatoria non è altro che un'amnistia in un settore particolare: non in riferimento a reati gravi previsti dal codice penale, ma in rapporto al settore della costruzione edilizia che pure presenta taluni aspetti penalistici... Ebbene, diamo l'annuncio di una sanatoria e poi teniamo all'esame del Parlamento per anni il provvedimento relativo. Il cittadino che non è esperto di leggi o di pro-

cedure, che non è esperto di accordi tra partiti e gruppi parlamentari, ha ritenuto che, costruendo immediatamente, potesse anch'esso essere coperto dal condono.

Ritengo, quindi, che faremmo davvero opera giusta ed anche risolutiva della vicenda che stiamo trascinando da molto tempo. Diciamo, con molta sincerità e franchezza, che i dati che ci pervengono, sia quelli ufficiali (che non so quanto rispondano a verità), sia quelli che ufficiali non sono ma che più si avvicinano alla verità, dimostrano come una minima parte dei cittadini, fino ad oggi, abbia ritenuto di presentare domanda di sanatoria. Anche perché, onorevoli colleghi, le continue modifiche ed i continui slittamenti del termine non fanno altro che invogliare i cittadini a rinunciare *sine die* alle definizioni di questo tema.

Onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il giudizio del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, a mano a mano che vengono adottati nuovi decreti-legge in materia, si va sempre più allontanando da quel giudizio quasi positivo che era stato espresso con l'astensione del voto al momento dell'approvazione della prima legge sulla sanatoria delle opere abusive. Non possiamo, infatti, in alcun modo dare il nostro avallo a questo modo di legiferare. Ma, rendendoci conto, soprattutto in base a quanto evidenziato dal relatore, che forse si sta prendendo coscienza della necessità di risolvere *ab imis fundamentis* il problema, abbiamo deciso di astenerci dal voto sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Sapiro. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SAPIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella sua relazione introduttiva il collega Piermartini ha tentato di esprimere un primo giudizio di valore sulla legge n. 47: un giudizio che noi non ci sentiamo di condividere, perché riteniamo che non si possa modificare quella fondamentale valutazione che su tale provvedimento noi avevamo for-

mulato quando ancora esso era *in itinere* e che avevamo riconfermato quando, dopo un travagliato procedimento parlamentare, fu definitivamente approvato. Definimmo quella legge confusa, pasticciata, per certi aspetti inapplicabile, e comunque tale da non essere idonea a conseguire gli effetti per i quali era stata predisposta. Una legge che, soprattutto per la farraginosità di alcune sue disposizioni, avrebbe reso ancora più precario e più difficile il lavoro degli enti locali, chiamati a gestirla ed attuarla.

D'altra parte, non può non essere negativo il giudizio di valore su un provvedimento che, come ricordava il collega Guarra, ha richiesto ben sei successivi provvedimenti legislativi di modifica: e si badi che le modifiche hanno investito solo una parte della legge, quella relativa alla prima applicazione delle norme di procedura. Proprio tale ultima considerazione accentua, se possibile, la nostra preoccupazione. Infatti, i provvedimenti legislativi successivamente intervenuti incidono tutti, come del resto è ben noto, su taluni aspetti del capo IV del testo della legge n. 47. Avevamo già previsto (ma siamo stati facili profeti!) che molte altre parti della legge avrebbero successivamente richiesto ulteriori modifiche: si tratta di quelle relative al capo I e II, ed anche in certa misura al capo III. In altri termini, se oggi è stato necessario, soltanto per consentire l'attivazione delle procedure di applicazione della legge, modificare la stessa per sei volte, quante altre volte sarà necessario ricorrere a provvedimenti di modifica e di adeguamento, quando si entrerà nella fase più specifica di attuazione?

Il collega Piermartini ricordava che, in fondo, alcuni risultati positivi sono stati già conseguiti, in via prioritaria, dalla legge n. 47. Il relatore si riferiva, giustamente, ritengo, al fatto che, con l'entrata in vigore del provvedimento, il fenomeno dell'abusivismo è stato bloccato. I dati che il collega citava sono probabilmente assai generici; noi, del resto, abbiamo criticato con decisione il fatto che il Ministero non sia stato in grado di precisare il

quadro della situazione, fornendo elementi più specifici sulla fase di attuazione del provvedimento. Ciò non toglie, ripeto, che si deve convenire sul fatto che la legge ha bloccato il fenomeno dell'abusivismo edilizio.

Ma ciò deriva solo dal fatto che, accettando il Governo e la maggioranza le indicazioni dell'opposizione comunista (in particolare relative a quel pacchetto di norme sulla prevenzione e sulla repressione dell'abusivismo, che proprio noi comunisti abbiamo voluto introdurre nel corpo del provvedimento, come necessaria e indispensabile premessa all'applicazione della legge di sanatoria), ha effettivamente costituito quel deterrente che noi volevamo predisporre.

Oggi a fronte dei dati preliminari non può mutare il giudizio fondamentale che sul provvedimento abbiamo dato, e mentre ci misuriamo con le norme che ci vengono proposte come modifica del testo del Governo, attraverso questo decreto che dovremmo convertire in legge, non ci sfugge la situazione grave nella quale versano quei comuni che, come dicevo, si trovano abbandonati nel difficile momento dell'organizzazione delle risposte a questa moltitudine di cittadini (alcuni milioni) che tentano di utilizzare il provvedimento per il rientro nella legalità.

Uso il verbo tentare per il fatto che, come abbiamo tante volte sostenuto, è difficile effettivamente prevedere se il rientro nella legalità, applicando la legge, sarà possibile o meno. Infatti, le valutazioni di merito spettano ad una moltitudine di enti e di soggetti (da qui la lamentata complessità procedurale della legge e la sua farraginosità) per cui effettivamente l'unione contestuale di queste operazioni complica maledettamente un processo che secondo alcuni richiederà anni per essere definitivamente concluso.

Per affrontare il merito della questione, e cioè per valutare queste norme di modifica del dispositivo contenuto nel capo IV della legge, bisogna esprimere non per ultima una valutazione sull'atteggiamento del Governo e del ministro Nico-

lazzi, il quale ha voluto costringere la Commissione prima e il Parlamento dopo in questa snervante attività di modificazione di norme per non aver saputo o voluto, accettando le nostre indicazioni e i nostri suggerimenti, predisporre un pacchetto organico di norme e per essere poi stato responsabile, secondo il mio giudizio, di una proposta alcune volte ancora più confusa e altre volte addirittura più ingiusta.

Come abbiamo già detto in occasione della discussione di un precedente decreto, poi decaduto, come si fa a sostenere la necessità di una proroga per la presentazione delle domande e poi a penalizzare coloro i quali dovrebbero utilizzare i termini di questa proroga ritenuta necessaria? Continuiamo dunque a considerare odiosa la norma che vuole castigare coloro che, per mancanza di tempo reale, dovranno ancora presentare la domanda. È vero, come rilevava il relatore Piermartini, che ci troviamo nella necessità di prorogare un termine già scaduto, perché nel decreto si prevede che la domanda di concessione sia presentata entro il 31 dicembre dello scorso anno. Sarà allora necessario interrogarsi sull'opportunità di un'ulteriore proroga, anche per rendere più comprensibile la norma in oggetto. Noi comunisti, comunque, siamo contrari a questa ulteriore penalizzazione: se è stata riconosciuta la necessità di una proroga dei termini, non si capisce perché, a partire dall'ottobre 1986, debba essere penalizzato chi vuole o è costretto a utilizzare tale proroga.

L'ultimo decreto, tra l'altro, si discosta notevolmente da quello che il Governo aveva precedentemente emanato, decaduto poi perché l'Assemblea, impegnata nell'approvazione della legge finanziaria, non aveva potuto provvedere alla conversione nei termini prescritti.

Lo stralcio immotivato, non chiarito, di molte norme contenute nel precedente decreto ha costretto la Commissione, come ricordava il relatore Piermartini, a non rinunciare al lavoro che proficuamente aveva svolto. Diciamo dunque che ci è sembrato necessario ed utile cogliere

ancora una volta gli elementi di contraddizione e predisporre quel pacchetto di norme che era già stato ritenuto dalla Commissione indispensabile per organizzare correttamente e compiutamente il dispositivo del capo IV della legge n. 47.

Se consideriamo alcune di tali norme che la Commissione ha giustamente reintrodotta nel provvedimento, mi pare che si possa esprimere su di esse un giudizio più benevolo tenuto conto della necessità, da tutti avvertita, di perfezionare quelle disposizioni che, come ho detto, appaiono confuse, poco chiare. Voglio dire che il lavoro di restauro, chiamiamolo così, del provvedimento legislativo ci appare ancora complesso e difficile, sicché noi stessi non garantiamo che le norme che stanno per essere approvate a modifica delle precedenti sortiscano poi davvero gli effetti previsti.

Noi riteniamo, ad esempio, che sia stato utile riproporre una proroga dei termini per la denuncia al catasto senza il pagamento dell'ammenda previsto dal regio decreto del 1939 per gli immobili o le porzioni di immobili di proprietà dell'Istituto autonomo per le case popolari o di enti pubblici territoriali, per evitare un inutile affollamento di pratiche presso gli uffici pubblici, data la difficoltà già denunciata per gli enti locali a far fronte ad una massa ingente di provvedimenti sui quali è necessario, come vedremo, esprimere molti articolati giudizi di merito.

Abbiamo anche ritenuto che la modifica dell'articolo 32 della legge n. 47 per le aree soggette a vincolo paesaggistico ambientale, mentre si introduce il silenzio-assenso, sia rischiosa, per non usare il termine più perentorio di «pericolosa». Sebbene debba riconoscere che nella norma sono stati attivati dispositivi di garanzia e tutela, di fatto il silenzio-assenso, come procedimento e come metodo di intervento anche per le semplificazioni delle procedure, può delegittimare coloro ai quali compete garantire il funzionamento dell'amministrazione in tempi reali ed attendibili e può, inoltre, attivare una sorta di deresponsabilizzazione di

questi enti che, nel caso specifico, avrebbero la necessità e dovrebbero avvertire l'urgenza di motivare i pareri. La notifica con atto motivato del parere negativo non ci sembra di per sé una garanzia sufficiente a giustificare il ricorso all'istituto del silenzio-assenso.

Anche se pensiamo che possa essere affrontata e risolta, abbiamo manifestato perplessità circa la questione del superamento di alcuni vincoli idrogeologici, quali quelli imposti dal regio decreto del 1904, n. 523. Abbiamo comunque compreso il motivo per il quale il superamento di questi vincoli con quelle garanzie è stato reintrodotta nel provvedimento.

In Commissione ci siamo battuti affinché la modifica dell'articolo 32, riguardante la disponibilità del suolo gravato da usi civici, fosse diversamente disciplinata rispetto alle proposte avanzate dalla maggioranza. Non ci sfugge, infatti, la considerazione sulla attività legislativa degli enti che hanno avuto deleghe specifiche, le regioni, le quali, purtroppo non tutte, hanno già disciplinato sia le procedure sia le modalità e i termini per l'alienazione dei terreni gravati da usi civici e per la disponibilità all'uso.

Riteniamo che utilmente la Commissione abbia tenuto conto delle nostre preoccupazioni, sicché apprezziamo che nel testo proposto dal relatore siano state introdotte le nostre proposte riguardanti anche la delimitazione delle aree per le quali deve essere espresso il parere sulla disponibilità all'uso e le pertinenze, così come determinate dagli strumenti urbanistici vigenti.

Per quel che riguarda l'articolo 2 del decreto-legge, che comprende tutto il pacchetto di agevolazioni per i figli minori (agevolazioni relative alla riduzione degli oneri di oblazione ad un terzo quando si tratti di prima casa), desidero osservare che la disciplina proposta dal Governo (con la quale si introduceva, come si sa, l'obbligo del domicilio) è stata giustamente modificata dalla Commissione, che ha reso possibile il godimento delle agevolazioni per i figli minori e per i

parenti di primo grado, a condizione che venga sottoscritto il solo atto unilaterale d'obbligo previsto dall'articolo 7 della legge n. 10.

Una novità, che richiederà poi alcune valutazioni in ordine alla modificazione delle istanze già presentate, è quella della possibilità di applicare le agevolazioni (riduzione di un terzo più il 50 per cento per il convenzionamento) nel caso di ampliamento delle costruzioni abusive, ovvero nel caso di effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione, così come previsto dalle lettere c) e d) dell'articolo 31 della legge n. 457.

Com'è noto, gli ampliamenti, le ristrutturazioni o le manutenzioni straordinarie non usufruivano di tali agevolazioni, ma nel caso che questa norma venisse approvata sarà possibile richiedere il ricalcolo degli oneri di oblazione e l'eventuale conguaglio all'erario. Su questo argomento, tuttavia, sarà bene modificare anche il testo del decreto che introduce le norme del conguaglio per tener conto dell'eventuale modificazione delle domande.

Viene effettuata una riorganizzazione sistematica degli accertamenti da eseguire ai fini della certificazione e per l'applicazione delle deroghe alle leggi n. 1086, n. 64 e n. 219, che dovranno essere previste con decreto del ministro dei lavori pubblici, di concerto con il ministro della protezione civile.

Le norme proposte in materia di adeguamento antisismico ci sembrano necessarie, oltre che utili a snellire le procedure per la presentazione sia del progetto di adeguamento in zona non dichiarata sismica e della successiva certificazione, sia dei progetti di adeguamento da presentare in zone dichiarate sismiche, là dove si stabilisce che non è più necessario che il Genio civile esprima il proprio parere sul progetto di adeguamento. In tal caso si consegue, come è evidente, un notevole snellimento, fermo restando però che qualsiasi garanzia in ordine all'idoneità statica e sismica delle costruzioni abusive viene certificata attraverso il deposito del progetto, nel quale figura un'apposita attestazione del professio-

nista incaricato dal cittadino che ha realizzato la costruzione abusiva.

Comunque, l'insieme delle disposizioni concernenti le costruzioni eseguite in zona antisismica (disposizioni delle quali in precedenza avevamo chiesto lo stralcio in mancanza di norme che ne chiarissero i termini e la portata) è utile a disciplinare con maggiore chiarezza una materia che tuttavia appare ancora molto complessa.

Anche l'introduzione di una modifica al quattordicesimo comma dell'articolo 35 sul rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità, eventualmente anche in deroga, mi pare concorrere utilmente alla definizione migliorativa della norma. Siamo stati d'accordo con l'introduzione, da parte della Commissione, di criteri di ulteriore rateizzazione per quanti possiedono i requisiti per accedere all'edilizia sovvenzionata od a quella agevolata e convenzionata: in particolare, mi pare che sia stato utile anche introdurre la norma che prevede la ripresa dei procedimenti sospesi, a richiesta degli interessati; questo, ad integrazione dell'articolo 44 della legge n. 47.

Manteniamo riserve sulla norma già prevista dal relatore Piermartini che, in qualche modo, rende possibile, ai soli fini, poi, dell'applicazione delle tariffe sugli oneri di oblazione, considerare conformi agli strumenti urbanistici vigenti anche le opere corrispondenti a strumenti solamente adottati entro la data della vigenza del presente decreto. Vorremmo tuttavia che una tale norma attivasse anche molti comuni, sul piano dell'intervento per un recupero urbanistico delle zone danneggiate dall'abusivismo.

Ci è parsa necessaria anche la riproposizione di una norma già comparsa in un precedente decreto e poi soppressa, per cui l'oblazione non è dovuta quando si parla di opere abusive realizzate contestualmente all'edificazione di opere per la riparazione di danni bellici, prima del settembre 1967, a condizione comunque che tali opere siano state già finanziate con un contributo statale, e che i progetti, quelli regolari, siano stati debitamente

approvati. Ci è parso utile infine riproporre una norma (anch'essa già compariva in un precedente decreto), la quale stabilisce che il rilascio della concessione di sanatoria per opere abusive che comportino aumento delle superfici massime consentite nell'edilizia agevolata, convenzionata o sovvenzionata, non determini la decadenza dal contributo stesso. Necessaria ci è anche parsa la norma di salvaguardia, che tutela gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del già decaduto decreto n. 6 del 1986 e di quello n. 605 dello stesso anno. Con questo *excursus* sul provvedimento, riteniamo che...

PRESIDENTE. Le restano solo due minuti, onorevole Sapiro.

FRANCESCO SAPIO. ...non si possa eludere l'ultima questione, anch'essa proposta dal relatore Piermartini, in ordine alla sanatoria del cosiddetto quarto periodo. Abbiamo ampiamente ribadito anche in quest'aula che la questione è molto delicata: va sottolineata l'inadempienza del Governo, che avrebbe dovuto prospettarci il quadro della situazione; non conosciamo la quantità, né la qualità dell'abusivismo del quarto periodo! Non si può certo chiudere il capitolo dell'abusivismo conservando quello che (è una valutazione del CENSIS) rappresenta un patrimonio immobiliare di 320 mila nuovi alloggi, e mi riferisco ai circa 800 mila vani valutati come realizzati dall'ottobre 1983 al marzo 1985.

In Commissione, come ricordava il relatore, anche noi comunisti abbiamo tentato di avanzare specifiche proposte, indicative per giungere alla soluzione di questo problema molto delicato.

Abbiamo detto che è necessario, innanzitutto, destinare il gettito della sanatoria all'attivazione di grandi piani di recupero e risanamento paesaggistico-ambientale, e ciò non solo per eliminare il distorcente carattere fiscale del provvedimento, ma per venire incontro a quegli enti locali che devono affrontare sia il momento della gestione pratica del condono, sia la

questione più delicata della gestione urbanistica delle aree compromesse dall'abusivismo edilizio.

L'attivazione, tuttavia, di questo grande piano di recupero ambientale non può essere scollegata e separata da altre condizioni più specifiche che pure abbiamo evidenziato: una discriminazione circa i livelli di sanabilità delle opere che hanno prodotto guasti irreparabili al territorio ed all'ambiente, rispetto a quell'abusivismo della quarta fascia che è stato di completamento, e comunque di necessità, e che non ha prodotto guasti al paesaggio ed all'ambiente. Inoltre, l'agganciamento del provvedimento all'articolo 2-bis della legge n. 431 e comunque la penalizzazione dell'abuso corrispondente alla quarta fascia.

Il relatore Piermartini chiedeva a tutte le forze politiche un impegno per risolvere la questione nei termini sui quali abbiamo in larga massima appunto trovato un'intesa. Chiediamo che questa proposta sia formalizzata, e sia una proposta della maggioranza e del Governo; insomma una proposta, come ha ricordato il nostro capogruppo in Commissione lavori pubblici, onorevole Geremicca, che impegni responsabilmente tutte le forze politiche della maggioranza ed il Governo. Ci pare, infatti, che in questo modo si possa effettivamente chiedere la solidarietà della nostra forza politica per risolvere una questione spinosa che non può rimanere aperta.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Reggiani. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO REGGIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io disturberò la Presidenza, i colleghi e l'Assemblea per pochissimo tempo. Devo dire che intervengo in questa discussione perché credo che si debba anche mettere in luce il fatto che le ragioni per le quali siamo arrivati alla definitiva conclusione di questa questione assai vessata del condono edilizio, le ragioni per le quali siamo arrivati a questo provvedimento, dopo una lunga serie di discussioni, derivano dall'obiet-

tiva difficoltà di valutazione della materia.

Credo che non possiamo dimenticare che lo stato di dissesto dell'assetto catastale e, quindi, dell'assetto urbanistico risale molto lontano nel tempo. E dobbiamo anche dire con sincerità, se vogliamo essere consapevolmente coscienti dei vari termini del problema, che, se le amministrazioni comunali avessero con rigore adottato le norme che già erano contemplate e previste dalla legge del 1940, non saremmo sicuramente arrivati allo stato di dissesto urbanistico (e non soltanto catastale, che è l'aspetto solo documentale della questione) che purtroppo ha afflitto il nostro paese in questo lungo periodo di indisciplina urbanistica. Un'indisciplina urbanistica che è stata dovuta, occorre riconoscerlo, all'eccessiva disponibilità che molto spesso in questa materia hanno dimostrato le amministrazioni locali. Perché alla tutela ed all'intervento posti in essere dalle amministrazioni locali era affidata la disciplina della difesa del territorio.

Tutto questo non è avvenuto e, quindi, l'iniziativa del Governo, diretta a mettere ordine in uno stato di disordine risalente a quarant'anni di pratiche non controllate e non sufficientemente sottoposte a tutela, era indispensabile.

Il contenuto di questo decreto-legge si caratterizza per due sostanziali norme: la proroga del termine al 31 dicembre (proroga che però avrà bisogno degli aggiustamenti del caso) e l'introduzione di una penale molto limitata per coloro i quali non hanno ancora presentato domanda di sanatoria. Il pagamento della oblazione prevista dal secondo comma dell'articolo 1 credo che risponda ad una elementare esigenza di giustizia, in quanto non si può premiare la negligenza, o comunque le ragioni che hanno indotto chi ne aveva l'obbligo a non presentare la domanda di sanatoria nei termini stabiliti. Non si può certo dire che vi erano difficoltà in ordine al funzionamento degli uffici catastali, in quanto la tardività nella presentazione della domanda di sanatoria non è certo stata condizionata dalla impraticabilità

degli uffici del catasto. Quindi la norma contemplata nel secondo comma dell'articolo 1 mi sembra che si imponga per un elementare criterio di giustizia.

Detto questo, penso che si possa concludere affermando che molto opportunamente l'articolo 2 del decreto prevede una specie di proroga del termine previsto per le procedure di accatastamento, in quanto è evidente che gli uffici preposti non sono stati fino ad ora in grado di evadere le richieste degli interessati. Occorre infine dire che gli aggiustamenti introdotti dalla Commissione sono opportuni, anche se riguardano aspetti estremamente marginali e di puntualizzazione dell'assetto generale della norma. Per questi motivi il nostro gruppo esprime un giudizio positivo nei confronti del provvedimento al nostro esame, fermo restando che riteniamo estremamente opportuna l'iniziativa assunta dal ministro preposto, il quale ha trovato forse sul suo cammino non soltanto le difficoltà indotte dalla obiettiva articolazione della materia, ma anche ostacoli che a nostro giudizio potevano essere eliminati da tempo. Ritengo che il provvedimento al nostro esame ponga la parola fine in modo positivo ad un aspetto molto discutibile delle norme giuridico-urbanistiche e che finalmente crei le premesse perché vi sia un ordinato controllo dell'attività edilizia, la quale è affidata, come ho detto all'inizio, all'oculato e consapevole intervento delle amministrazioni locali (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Piermartini.

GABRIELE PIERMARTINI, Relatore. Signor Presidente, vorrei confermare le cose in precedenza dette rispetto alla concordanza che si è evidenziata in Commissione sugli emendamenti presentati, soprattutto in ordine allo spostamento della data dal 1° ottobre 1983 al 16 marzo 1985, cosa che tanto l'onorevole Guarra quanto l'onorevole Sapia hanno ritenuto necessa-

ria, evidenziando la possibilità di un largo accordo su questo aspetto. Mi pare che questo sia il modo per mettere la parola fine ad una discussione che ormai da troppo tempo è aperta su tale problema.

Le modifiche introdotte dalla Commissione sono, come è stato dimostrato dai colleghi intervenuti nel dibattito, importanti e necessarie. L'approvazione di un emendamento sulla quarta fascia, con i limiti ed i condizionamenti che ho ricordato nella mia relazione, mi parrebbe significativa. Ritengo, perciò, di poter concludere che la IX Commissione ha dimostrato veramente la volontà di arrivare al definitivo superamento di un problema così importante, per cui non bisogna frapporre ulteriori intralci a procedure che, sul piano formale, talvolta potrebbero anche incontrare ostacoli, perché sul piano sostanziale riteniamo che sia opportuno procedere e concludere definitivamente il discorso su questa materia. Invito pertanto, ancora una volta, la Camera ad approvare il provvedimento, così come è stato modificato dalla IX Commissione della Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

MARIO TASSONE, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo ringraziare sinceramente il relatore Piermartini, che ormai da tempo si sta interessando di questa materia e che è sempre presente, come punto di riferimento indispensabile, sia ai lavori della Commissione che ai lavori dell'Assemblea; lo ringrazio anche per il contributo fornito questa mattina, così come ringrazio gli onorevoli Guarra, Sapiro e Reggiani, intervenuti in sede di discussione sulle linee generali.

A questo punto bisogna formulare auspici che si accompagnino a talune considerazioni. Gli auspici sono, in fondo, quelli già contenuti nelle dichiarazioni dei colleghi. Ci auguriamo che questo provvedi-

mento sia l'ultimo, perché ormai abbiamo alle spalle già una lunga storia ed una vasta letteratura relativa all'abusivismo edilizio. Ciò si è verificato non perché il primo provvedimento non fosse una buona legge (su questo non sono d'accordo con l'onorevole Guarra), ma perché la materia che si intendeva regolare era complessa, articolata, comprendendo una serie di situazioni, di interessi e di problemi, non ultimi quelli di cui si è avuta eco anche questa mattina, relativi alla politica del territorio e del recupero dell'ambiente, con responsabilità diffuse, così come è stato evidenziato dall'onorevole Reggiani, delle amministrazioni locali e dei comuni. Ritengo che tali riferimenti debbano essere fatti, se vogliamo sfuggire alle demagogie e assumerci responsabilità, che certamente ci sono a livello centrale, ma che esistono anche a livello periferico, principalmente nei comuni.

Il provvedimento che stiamo esaminando si caratterizza per la estrema concisione; ciò dimostra l'intendimento del Governo di porre termine alla vicenda dell'abusivismo edilizio. Sta di fatto, ed è stato qui ricordato, che la legge n. 47 è stata compresa ed accettata dagli interessati, come dimostra il numero delle domande presentate. Ho ascoltato con estremo piacere quanto hanno detto gli onorevoli colleghi, ma soprattutto l'onorevole Sapiro. Abbiamo dati soddisfacenti e l'onorevole Sapiro questa mattina ha detto che è cessato l'abusivismo edilizio (aggiungendo, per altro, che ciò è avvenuto grazie alle modifiche normative introdotte dalla sua parte politica; su ciò vi sarebbe molto da discutere, perché poi abbiamo anche potuto intravedere alcune contraddizioni nel prosieguo del suo intervento). Ritengo che tale dichiarazione faccia giustizia di un'azione e di un'iniziativa del Governo che fu assunta a fronte di un grande sospetto di alcuni settori del Parlamento ed anche del paese. L'onorevole Sapiro ricorderà che proprio la sua parte politica affermava che il Governo aveva semplicemente interesse a fare introitare quattrini alle casse dello Stato. Secondo lui, non c'era da parte del

Governo alcun interesse nei confronti del contenimento dell'abusivismo edilizio, del recupero del territorio, della conservazione dell'ambiente e del paesaggio nel nostro paese.

Ritengo che le dichiarazioni fatte dall'onorevole Sapiro non possano essere passate sotto silenzio, dato che esse hanno una rilevanza politica soprattutto in relazione alla coerenza ed alla efficacia che hanno dimostrato, invece, le iniziative del Governo in questo settore.

Il relatore ha riportato alcuni dati. Con i dati in possesso del Governo, vorrei a questo punto completare il quadro dei riferimenti. Chiedo scusa se mi troverò a ripetere alcune cifre già citate dal relatore.

Le rilevazioni dell'ISTAT indicano che al 31 marzo 1986 erano stati presentati circa 5 milioni di modelli. I dati raccolti direttamente dal Ministero più recentemente mostrano come alla data del 30 settembre 1986 nei soli comuni capoluoghi di provincia le domande ammontassero ad un milione e 300 mila, cifra circa doppia rispetto a quella relativa al marzo 1986.

Anche l'ammontare delle oblazioni corrisposte fa registrare livelli soddisfacenti. Al 31 dicembre 1986 è stata raggiunta la cifra di 4 mila miliardi e 532 milioni che oggi, cioè 15 giorni dopo la scadenza del termine principale per la presentazione della domanda, è salita a 4 mila miliardi e 709 milioni, cosicché, tenuto conto del fatto che la presentazione delle domande continuerà per gli abusi minori fino al 31 marzo prossimo e che il versamento è dilazionato in tre o più rate, non vi è dubbio che sarà raggiunta e superata la cifra di 5 mila miliardi, a suo tempo ipotizzata. Era un traguardo che era stato prefigurato da parte del Governo e, quando esso venne posto come ipotesi, molti dissero che non avremmo raggiunto neanche 1500-2000 miliardi.

Dunque, anche questi dati fanno giustizia di alcune polemiche e di alcuni atteggiamenti pregiudiziali.

Tenendo conto del sostanziale raggiungimento degli obiettivi della legge, che riguarda anche regioni nelle quali l'oppo-

sizione alla legge medesima ha assunto toni vivaci (voglio ricordare ai colleghi le regioni meridionali, ma voglio ricordare anche le strumentalizzazioni fatte da alcuni movimenti, che potevano avere una loro legittimità ed una loro vivacità), il provvedimento di urgenza in esame si limita a poche disposizioni, essenzialmente di carattere tecnico, quasi tutte già contenute nel decreto-legge adottato nel settembre 1986, non convertito in legge, e ripete di tale decreto-legge una sola disposizione, quella che estende ai parenti di primo grado i benefici previsti per la prima casa. Non può dirsi che si tratti di una norma di carattere tecnico, perché tale disposizione è intesa a dare soluzione ad un problema del quale viene affermato il preminente carattere sociale.

Voglio ricordare che, nell'ambito delle opposizioni fatte in alcune regioni meridionali, questo era un obiettivo che i movimenti si prefiggevano di raggiungere. Pertanto, ritengo che l'aver previsto questo beneficio vada certamente incontro alle esigenze di allora, che sono anche le esigenze di oggi e che sono senz'altro esigenze importanti.

In particolare, sono stati confermati i termini per la presentazione delle domande di concessione in sanatoria al 31 dicembre 1986 e per la denuncia al catasto delle opere realizzate fino alla data di entrata in vigore della legge n. 47 al 30 giugno 1987. Pertanto, le novità sono soltanto due. La prima novità è contenuta nell'articolo 1: si precisa l'ambito di applicazione delle norme dell'articolo 40 e si consente per gli abusi minori la presentazione delle domande fino al 31 marzo 1987, come ricordava anche il relatore poco fa, eliminando così l'indeterminatezza del testo originario, che creava dubbi interpretativi.

Si stabilisce perciò che tali abusi sono quelli consistenti in nuove opere, ampliamenti e modifiche che non superino i 450 metri cubi e nelle ipotesi previste dalle tipologie da 4 a 7 della tabella allegata alla legge stessa.

L'altra novità, contenuta nell'articolo 5, è la disciplina dei rimborsi delle somme

corrisposte quale oblazione e non dovute. Il problema del rimborso si è evidenziato da qualche tempo, e per esso si è trovata una soluzione che appare adeguata all'esigenza da un lato di consentire all'interessato di ottenere sollecitamente la restituzione delle somme versate, e dall'altro di garantire l'amministrazione da richieste immotivate.

La Commissione lavori pubblici, esaminato il testo del decreto-legge, ha ritenuto di integrarlo (e noi abbiamo seguito con molto interesse tale lavoro), inserendo numerose disposizioni, alcune delle quali riproducono precedenti norme contenute in provvedimenti d'urgenza in materia emanati dal Governo ma non convertiti in legge.

Il Governo non è pregiudizialmente contrario all'ampliamento del contenuto del provvedimento proposto (ecco perché abbiamo seguito con attenzione i contributi apportati dalla Commissione); riconosce anzi che molte delle disposizioni approvate in quella sede costituiscono una opportuna integrazione della normativa vigente, utile per una più agevole applicazione della legge n. 47.

Tuttavia in questa sede, colleghi, non possiamo nasconderci perplessità in ordine ad alcune disposizioni introdotte, nei confronti delle quali si esprime un giudizio non positivo. Ci riserviamo, anche in questa direzione, di presentare emendamenti.

Non sembra accettabile, ad esempio, la disposizione che ha sostituito l'articolo 2 del decreto-legge, relativa all'estensione dei benefici previsti per la prima abitazione ai parenti di primo grado, in quanto è stato eliminato il riferimento alla condizione della residenza per fruire dei benefici in parola. In tal modo scompare, o può scomparire, la connessione tra lo stato di necessità, che è alla base dell'abuso commesso, ed il beneficio accordato, poiché può ben accadere che l'alloggio non sia mai utilizzato per le proprie esigenze abitative dal parente. Cade perciò un principio fondamentale su cui si è costruita tutta la filosofia dell'abusivismo di necessità.

Ecco perché il Governo non ritiene di poter concordare con l'innovazione introdotta in Commissione lavori pubblici.

Non essendo previsti altri requisiti per fruire del beneficio (quale potrebbe essere quello del reddito), l'eliminazione della condizione della residenza può risultare dunque un premio per abusi di marca speculativa. E questo credo che sia la conclusione di un giudizio che esprimiamo su tale emendamento.

Il Governo, inoltre, non può essere favorevole neppure all'altra disposizione, introdotta a modifica dell'articolo 2, che estende l'applicazione dei benefici per la prima abitazione anche ai casi di ampliamento e di effettuazione degli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. Ciò in quanto la disposizione, a fronte di una esigua riduzione dell'oblazione, comporta il rifacimento di un numero enorme di domande, un più complesso esame delle domande medesime da parte del comune e la necessità, onerosa in termini operativi, di provvedere al rimborso di importi limitati. Al riguardo il Governo ritiene invece che debba essere limitata, per quanto possibile, la necessità di riesame delle domande, rendendo più complesso e difficile il compito dei comuni e degli altri uffici pubblici che già denunciano come estremamente gravoso il lavoro connesso con l'applicazione della legge n. 47.

Il Governo si riserva anche di proporre alcuni emendamenti puramente tecnici, allo scopo di migliorare l'applicabilità di talune disposizioni o di eliminare dubbi interpretativi.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo a questo punto opportuno un accenno a quanto il Ministero dei lavori pubblici fa per approfondire la conoscenza del fenomeno dell'abusivismo, per seguire il suo evolversi e per ovviare alle conseguenze. Tutto questo anche per rispondere a qualche collega che ha lamentato la insufficienza delle notizie e dell'acquisizione degli elementi informativi. Sono attualmente in corso di perfe-

zionamento le convenzioni per l'effettuazione delle indagini intese a valutare quantitativamente e qualitativamente il fenomeno dell'abusivismo pregresso, sulla base delle domande di concessione presentate, che saranno affidate all'ISTAT per le necessarie elaborazioni. Nello stesso tempo vengono raccolti ed esaminati i rapporti di polizia giudiziaria riguardanti gli abusi edilizi, inviati mensilmente dai segretari comunali. Tali ricerche sono necessarie anche per riferire al Parlamento, secondo il disposto della legge n. 298 del 1985, sulla consistenza e le caratteristiche delle opere abusive realizzate fino al 1° ottobre 1983 e sullo stato di attuazione della legge n. 47, per ciò che concerne il capo I.

Lo spostamento del termine di scadenza nella presentazione delle domande, e soprattutto la complessità delle indagini necessarie, non hanno consentito di riferire al Parlamento alla prescritta data del maggio scorso. Credo che questo possa essere da tutti riconosciuto; bisogna avere dati certi, in riferimento ai vari spostamenti che si verificano. Quando mettiamo il punto finale ad una certa situazione (ed in relazione al problema che sto evocando ci auguriamo che questo sia l'ultimo provvedimento), si può andare ad un esame puntuale, di ricognizione dei vari elementi.

Tuttavia, come è noto, il Ministero ha predisposto ed inviato alle Camere un primo *dossier* informativo, contenente i primi dati raccolti ed elaborati (non è, cioè, che non vi siano dati od elaborazione; occorre semplicemente leggerli ed interpretarli in un certo modo, ed è la preghiera che rivolgo ai colleghi). Da esso, oltre alle notizie relative alle domande presentate, che sono oggetto di continuo aggiornamento, risulta un dato confortante che è quello (è già stato detto in questa sede) della contrazione degli abusi accertati, dopo il marzo 1985. Ciò dimostra che il sistema sanzionatorio innovato e reso più rigoroso dalla legge n. 47 ha prodotto i risultati che da esso ci si aspettava. Anche se per il momento non si è ancora potuta effettuare una valuta-

zione analitica e qualitativa dell'informazione ricevuta, tuttavia il dato è confortante, testimoniando comunque una tendenza di segno positivo.

Il Ministero dei lavori pubblici sta predisponendo quanto necessario per intervenire nel recupero degli insediamenti abusivi. Tale necessità, richiamata dal Parlamento, è stata avvertita dal Governo; vi è stato un dibattito ed un confronto che ha portato a conclusioni e decisioni utili. In questo settore ritengo possibile provvedere sia direttamente, con gli strumenti che saranno individuati per interventi di competenza statale, sia mediante un'azione concreta ed operativa di sostegno alle regioni ed ai comuni, cui in primo luogo compete la responsabilità del risanamento del territorio.

Rinnovando l'auspicio che il decreto-legge in esame, con gli emendamenti introdotti, sia l'ultimo della serie e che, terminata l'operazione di condono, possa passarsi alla fase del recupero delle aree degradate, invitiamo questa Assemblea a votare il provvedimento.

A questo punto, vorrei però parlare del quarto periodo. Amici, colleghi, dobbiamo metterci d'accordo, altrimenti giochiamo ad un gioco, quello del *punching ball*, che non ritengo possa essere introdotto nell'attività parlamentare, se non a rischio dell'esaurimento nervoso di tutti quanti. Il Governo è venuto più volte in Commissione lavori pubblici, onorevole Sapio, a dire che per quanto riguarda il quarto periodo si rimette alla volontà del Parlamento. Non capiamo perché un gruppo politico, invece di dichiarare se è d'accordo o meno, aspetta che la maggioranza o il Governo manifestino una certa posizione. Ogni gruppo politico deve assumersi le sue responsabilità.

ANDREA GEREMICCA. Anche il Governo deve assumersi le sue responsabilità, caro sottosegretario! Non è ammissibile che lei risponda in questo modo! Il Governo non può rispondere in questo modo!

MARIO TASSONE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Onorevole Ge-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1987

remicca, vogliamo conoscere anche il vostro parere, su questo tema! Esprimete la vostra opinione, e saremo tutti soddisfatti! Il paese, i compagni del suo partito, saranno contenti di conoscere la posizione comunista!

ANDREA GEREMICCA. L'abbiamo espressa prima di voi, la nostra posizione!

MARIO TASSONE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. E allora, se sarà espressa tale posizione, avremo fatto maggiore chiarezza!

ANDREA GEREMICCA. L'abbiamo espressa, la nostra posizione. Non ci siamo rimessi a nessuno!

MARIO TASSONE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Onorevole Geremicca, mi ascolti: abbia questa compiacenza.

ANDREA GEREMICCA. Sono rimasto di proposito!

MARIO TASSONE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Conosciamo la sua sensibilità, onorevole Geremicca, che è tipicamente partenopea. E, del resto, l'onorevole Sapio, che appartiene al suo gruppo ed alla sua regione (*Commenti del deputato Pochetti*), ha detto che molte innovazioni sono state introdotte nel testo legislativo ed hanno apportato grandi benefici, anche con il concorso del gruppo comunista. Ora, proprio perché il gruppo comunista ha promosso quei miglioramenti nella formulazione legislativa, se è d'accordo anche sul tema ora al nostro esame, presenti gli opportuni emendamenti. Altrimenti, si pone una contraddizione tra le dichiarazioni iniziali rese dall'onorevole Sapio nel suo intervento di stamane e le conclusioni raggiunte sul tema del quarto periodo. Tutto ciò per essere molto chiari e molto seri, sul tema in esame.

MARIO POCHETTI. È il regolamento che stabilisce i tempi per la presentazione degli emendamenti!

MARIO TASSONE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ma è un altro discorso! Forse lei era distratto perché leggeva: ci lasci lavorare, su questo tema!

MARIO POCHETTI. Il Governo faccia sapere qual è la sua posizione!

MARIO TASSONE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. I suoi compagni hanno capito qual è il problema. Non parli a sproposito, per favore. Il regolamento non c'entra.

ANDREA GEREMICCA. Siete proprio allo sfascio, allo sbando!

MARIO POCHETTI. Fino ad ora, il rappresentante del Governo ha dimostrato di non avere le idee chiare!

MARIO TASSONE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Onorevole Pochetti, si può anche pensare di fare il jolly della situazione: ma non credo che nessuno si commuova o si diverta, in queste situazioni!

MARIO POCHETTI. Ma si figuri!

MARIO TASSONE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ora, io ritengo che il Governo debba opportunamente rimettersi alla volontà del Parlamento (*Commenti del deputato Pochetti*). Che cosa è accaduto, infatti, su questo tema, durante i precedenti dibattiti? È accaduto che, ad un certo punto, era stato deciso lo slittamento al 31 marzo 1985. Quando poi il relativo emendamento è giunto all'esame della Commissione lavori pubblici della Camera, è stato bocciato, e non certo per responsabilità della maggioranza. Ma allora è necessario che i gruppi parlamentari si chiariscano le idee, al ri-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1987

guardo. Noi tutti ricordiamo questa vicenda: volete forse che il Governo predisponga un altro emendamento di quel genere, per poi trovarsi di fronte ad una situazione di grande confusione, tra i due rami del Parlamento (e, aggiungo, persino tra gruppi parlamentari dello stesso partito)?

MARIO POCHEZZI Che cosa deve fare il Governo? Andarsene, è ora!

MARIO TASSONE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo sta facendo molte cose, anche perché vuole certamente colloquiare pure con lei (ma occorre uno sforzo enorme, per farlo!).

Ora, io ritengo che la situazione di confusione debba essere rimossa. Ma del resto, in relazione a diversi altri provvedimenti, nel settore dei lavori pubblici, si è constatata una difformità di atteggiamenti da parte delle forze politiche. Onorevole Sapio, debbo farle presente che il suo gruppo parlamentare ha votato contro alcuni provvedimenti che erano stati invece positivamente valutati dal gruppo senatoriale del suo stesso partito. Mi riferisco, in particolare, al disegno di legge n. 3784-bis (atto Senato n. 1004): al riguardo, vi sono stati comportamenti contraddittori, tali da porre pressanti interrogativi sui comportamenti delle forze politiche.

ANDREA GEREMICCA. Ma che cosa c'entra? Stiamo discutendo sul condono edilizio! E come potete parlare voi, che rimandate la conferenza dell'energia perché vi state sbranando? Che cosa c'entra il disegno di legge n. 1004?

MARIO TASSONE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Se non c'entra questo provvedimento, che concerne pur sempre lo snellimento nella realizzazione di opere pubbliche, che cosa c'entra allora la conferenza sull'energia? Siamo fuori tema! Almeno, restiamo nel settore dei lavori pubblici. Di energia discuteremo in altra sede! (*Commenti del deputato Geremicca*).

Credo di aver finito...

ANDREA GEREMICCA. Malamente!

MARIO TASSONE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Credo che ci siamo chiariti le idee, anche se non volevo essere assolutamente polemico e non volevo suscitare nessun tipo di reazione da parte dei colleghi; reazione che tuttavia rientra nei limiti, nelle regole parlamentari di un confronto civile e democratico.

Questa mia conclusione voleva semplicemente sottolineare la posizione del Governo di fronte ad un problema delicato ed importante quale quello della quarta fascia.

Concludendo con queste mie dichiarazioni e soprattutto con la disponibilità del Governo, anche per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, raccomando l'approvazione del provvedimento di legge al nostro esame (*Commenti del deputato Pochetti*).

L'ultima parola non te la consento!

PRESIDENTE. Vi prego, onorevoli colleghi!

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze.

Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 19 gennaio 1987, alle 16.30.

1. — *Interpellanze e interrogazioni.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1987

2. — *Discussione dei progetti di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, recante misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione (4243);

COLUCCI ed altri; Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernenti le locazioni di immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione (1395);

BONETTI: Norme concernenti le locazioni di immobili ad uso diverso da quello abitativo (1999);

SANGALLI ed altri: Norme concernenti la locazione di immobili non adibiti ad uso di abitazione (3777);

ANIASI ed altri: Disciplina delle locazioni degli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione (3788);

GAROCCHIO ed altri: Norme concernenti la disciplina della locazione di immobili non adibiti ad uso abitativo (3868).

— *Relatori:* Russo Raffaele e Sorice.

— *(Relazione orale).*

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 13.30*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1987

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

MATTEOLI. — *Ai Ministri della sanità, di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la città di Avellino può essere presa a indicativo modello circa la possibilità che il Governo possa o no avere la capacità di ridurre la dilagante spesa pubblica;

nell'agosto-settembre 1975 la città di Avellino fu al centro di una vicenda carica di dolore e di sangue che metteva in luce, attraverso episodi da manuale, come in quella città, non certamente ricca, il settore della sanità pubblica e privata fosse finito nelle mani di volgari speculatori che potevano contare su amicizie, non certo limpide, da parte di politici e magistrati;

nel settembre del 1975 si contarono presso una clinica privata di Avellino ben 17 neonati uccisi dalla salmonellosi; si accertò che il 50 per cento dei bambini della provincia di Avellino nasceva in quella casa di cura; che su 8.000 parti nelle attrezzature pubbliche, ben 3.100 avvenivano in « quella » clinica definita dalla voce pubblica la fabbrica dei bambini;

quella fabbrica dei bambini si trasformò in fabbrica della morte considerate le spaventose condizioni igieniche in cui operava, da nessuno rilevate in quanto il proprietario della clinica: presidente della Banca popolare dell'Irpinia, presidente dell'ordine dei medici, candidato DC alle elezioni amministrative, godeva di una protezione vastissima, vedi quella del medico provinciale a sua volta protetto dall'onorevole De Mita;

la clinica privata era passata da 50 posti letto a 300, quando nel 1974, in tutta la provincia c'erano 818 posti letto;

nel frattempo l'*hotel* Capone costruito con centinaia di milioni della Cassa del Mezzogiorno, prima della sua inaugurazione veniva destinato a succursale dell'ospedale civile; che a due anni dalla inaugurazione l'impresa percepiva l'affitto ma i reparti ospedalieri non erano stati ancora installati;

le vicende su riportate e il fatto che tutta l'attività sanitaria di Avellino venisse gestita, attraverso una vera e propria rete camorristica, a favore delle case di cura private e dei laboratori di analisi privati di proprietà di medici a sua volta dipendenti dell'ospedale civile, e ciò si verificasse ai danni di una popolazione fra le più povere d'Italia, evidenziava una situazione di sfascio sanitario a carattere criminale —:

a quali risultati pervennero le inchieste e le indagini aperte undici anni fa sulla strage dei neonati;

alla luce di quanto esposto quali provvedimenti sono stati presi dopo quanto il settimanale *Epoca* (n. 1880), sotto il titolo, Avellino babilonia, ha pubblicato in questi giorni, e cioè che:

in Avellino, un magistrato che stava indagando su 25.000 ricette mediche sospette, subisce un attentato camorristico. Ben 100 proiettili colpiscono la sua auto: tre lo raggiungono alle gambe, due alle braccia;

i documenti comprovanti imbrogli, racket, ingiustizie quotidiane, racchiusi in scatoloni nelle sedi degli enti pubblici, subiscono l'attacco del fuoco che distrugge ogni traccia (vedi USL 4 di Avellino);

nelle farmacie di campagna passano nella fascia esente da *ticket* anche le pecore e le vacche: « acquistano antibiotici, gli epatoprotettori e li danno agli animali. In doppia dose. Il servizio sanitario nazionale finisce per assistere anche le bestie da queste parti »;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1987

vengono presentate al rimborso ricette di prodotti per handicappati e farmaci antitumorali che, se veramente consumati, fanno di Avellino una Lourdes sconsolata e ingorda;

esiste e prospera il taglieggiamento su ricoveri e perfino sulle operazioni chirurgiche;

fra i condannati per truffa figura l'attuale presidente dell'ordine dei farmacisti;

nel clima di questa criminalità sanitaria, c'è un fiorire rigoglioso di cliniche private, di ambulatori privati, centri diagnostici privati; mentre negli androni delle strutture pubbliche macchinari costosissimi giacciono inoperosi da anni;

il citato settimanale *Epoca* scrive testualmente: « La sanità qui, è un fatto politico. Vuol dire soldi, posti di lavoro, controllo elettorale. 1.270 dipendenti della USL 4, più 2.000 dipendenti dell'ospedale. Sa, qui l'amministrazione pubblica è la nostra Fiat, dichiara un dipendente della USL 4. Una volta si cercava la raccomandazione per entrare a lavoro. Adesso la si cerca per tenere il posto e non presentarsi al lavoro, per fare il doppio lavoro. Alla base della piramide c'è il paziente. La salute per lui è un favore elargito, non un diritto, poi ci sono i medici, gli operatori, la rete dei piccoli poteri, ognuno rappresenta un certo numero di voti, di consumi. E in alto i boss. Vuole un esempio? Guardi la storia del dottor Scarinzi. Era gestore dello spaccio dell'INAM, a suo tempo. Poi va a Napoli e diventa coordinatore della Sanità a livello regionale. Ritorna ad Avellino, entra nel comitato di gestione dell'USL, mantiene la carica di coordinatore dei rapporti della Regione con la CEE. E di sfuggita fa parte della commissione sul bradisiismo. Carriera folgorante? Beh, è il fratello della moglie dell'onorevole De Mita » Le parentele, in politica, spiegano molte storie, commenta il settimanale.

Si chiede di conoscere come sia possibile che dopo la « strage dei neonati »

avvenuta 11 anni fa in Avellino, possano accadere nel 1986, i fatti denunciati;

quali « protezioni » politiche abbia la evidenziata e permanente criminalità sanitaria; così rigogliosa in una provincia dove la classe politica, in particolare la sinistra democristiana, ha sempre fatto sfoggio di uno sprezzante intellettualismo di avanguardia che altro poi non è, nelle cose, se non potere neofeudale ottenuto con i vecchi ingredienti corruttivi del clientelismo e del trasformismo, ingredienti che, nell'attuale sistema di sfascio partitocratico, dove solo il denaro conta, portano alla criminalità più feroce, non fermandosi certo dinanzi alla povertà e alla salute dei cittadini. (4-19457)

PIRO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che il giornale *La Repubblica* del 16 dicembre 1986 ha scritto che il ragazzo slavo Neboyre rinchiuso nel carcere di Poggioreale ha subito violenze e maltrattamenti nella lugubre cella tra i *colored* condannati per droga, furti, rapine, aggressioni. In meno di venti metri quadrati c'erano ventidue reclusi arabi e nordafricani. Premesso che il giornale *Il Manifesto*, nella rubrica quotidiana « Il mattinale » di Sandro Medici del 18 dicembre 1986 ha così commentato: « L'inferno, insomma: naturalmente *colored* » —:

se esistano circolari o altre istruzioni che dispongono celle speciali per detenuti dalla pelle non bianca;

se esistano disattenzioni, comportamenti o eccessi di precauzioni da parte di direttori delle carceri che in pratica creano celle per bianchi e per non bianchi.

Si chiede di sapere inoltre: 1) quanti arabi o nordafricani siano stati arrestati nel 1985 e in quali circostanze; 2) dove siano stati detenuti, 3) dove siano detenuti, 4) quale sia la loro condizione processuale, 5) qual'è la percentuale di persone assistite da legali di fiducia, 6) quanti siano stati allontanati dall'Italia e per quali ragioni giuridiche, 7) se esi-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1987

stano trattamenti carcerari discriminatori e come essi si concilino con l'importantissima legge n. 1820, che fa onore al nostro Parlamento per le norme di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati. (4-19458)

CODRIGNANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quale valutazione dia il ministro della difesa delle dichiarazioni del generale Poli, capo di stato maggiore dell'esercito, che, a proposito delle « polemiche che hanno travagliato le Forze Armate » ritiene che esse traggano origine dai casi di suicidio che egli definisce « dolorosi quanto inconsulti comportamenti di una minoranza disadattata ». (4-19459)

AGOSTINACCHIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - premesso che

nel gennaio dello scorso anno si verificava il crollo della parete esterna della palestra comunale « Martella » di Apricena (Foggia);

di detta palestra veniva disposta la chiusura per inagibilità;

nonostante siano emerse omissioni e negligenze nella realizzazione dell'opera, si è proceduto ad una « transazione » con i costruttori;

il vice sindaco comunista De Lorenzo ha dichiarato « non ci riguarda se quanto accaduto è stato commesso con troppa leggerezza in buona o cattiva fede: siamo liberi di fare tutto ciò che vogliamo perché l'immobile non è stato sottoposto a sequestro da parte della magistratura; ci preme la riconsegna della palestra » -:

i motivi che hanno determinato la transazione pur in presenza di fatti gravi, come è dato rilevare dalla stessa dichiarazione del vice sindaco:

se nel corso delle indagini espletate dopo l'evento sono emerse responsabilità a carico della impresa e degli amministratori e tecnici comunali anche per omissioni di controllo in ordine al regolare compimento dei lavori relativi alla palestra e, nell'affermativa, quali azioni sono state promosse nei confronti di chi non ha operato le dovute verifiche. (4-19460)

CALAMIDA, TAMINO, POLLICE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che

nell'anno in corso circa una sessantina di bambini handicappati hanno fatto domanda di iscrizione alla scuola materna in provincia di Avellino;

il provveditore agli studi di Avellino ha fatto domanda al Ministero per soli 6 insegnanti di sostegno e solo in novembre, a fronte degli 8 assegnati l'anno scorso in seguito a pressanti richieste di famiglie, forze sociali e politiche;

allo stato attuale non risultano assegnati nemmeno i sei insegnanti richiesti;

tutto ciò, unitamente alle gravi carenze e disservizi che caratterizzano la medicina scolastica, i servizi di pediatria sul territorio, all'assoluta mancanza di specialisti e di strutture pubbliche per il recupero, la prevenzione e l'inserimento degli handicappati, rende la situazione ancora più drammatica -:

quali provvedimenti intenda prendere per quanto di sua competenza al fine di affrontare tale situazione e se, comunque, non intenda assegnare immediatamente il personale necessario a garantire la fruizione delle strutture scolastiche anche da parte dei bambini handicappati. (4-19461)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1987

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

—

CERRINA FERONI, FRANCESE, CALVANESE, GEREMICCA, PALLANTI E LODA. — *Ai Ministri per la funzione pubblica e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere

visto il decreto del ministro per i beni culturali, pubblicato sulla G.U. del 12 dicembre 1986, in attuazione del D.P.C.L. 24 ottobre 1986, che prevede l'assunzione trimestrale di 2.500 unità con mansioni di custode e guardia notturna presso gli Istituti di antichità e arte;

valutato che nel 1985 sono stati tenuti concorsi per la medesima qualifica e che risultano tuttora agibili ed in vigore graduatorie di personale giudicato idoneo;

considerato che il decreto ministeriale non fa alcun riferimento a dette graduatorie, neppure quale titolo di precedenza, per l'assunzione del personale trimestrale, fatto questo tanto più inaccettabile poiché si tratta di esigenze strutturali e non meramente contingenti e temporanee dell'amministrazione —:

quali iniziative urgenti intendano assumere per sostituire od integrare il decreto in questione, al fine di utilizzare le predette graduatorie per l'assunzione del personale trimestrale ovvero per consentire almeno che l'idoneità conseguita in quei concorsi sia considerata titolo di precedenza nell'assunzione. (3-03204)

BELLOCCHIO. — *Al Governo.* — Per sapere quali provvedimenti urgenti intenda adottare per fronteggiare gli ingentissimi danni provocati dalle mareggiate e dai nubifragi degli scorsi giorni a molti comuni della provincia di Caserta, ladove la furia delle acque ha devastato strutture edilizie, distrutto beni pubblici

e privati, arrecato danni all'agricoltura e in particolare devastato l'intero litorale domicilio. (3-03205)

DUTTO, BATTAGLIA, PELLICANÒ, DEL PENNINO E CIFARELLI. — *Al Governo.* — Per conoscere gli elementi in suo possesso e il suo giudizio sulle dichiarazioni del pentito Carlo Fioroni e per quali ragioni, pur prestando lavoro presso un istituto di cultura dipendente dal Ministero degli esteri, non sia stato possibile rintracciarlo per testimonianze processuali. (3-03206)

BANDINELLI, BONINO, CALDERISI, CORLEONE, RUTELLI, STANZANI GHEDINI, TEODORI E TESSARI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che

il cosiddetto pentito Carlo Fioroni, nel corso dell'udienza del 14 gennaio 1987 nel processo « Metropoli », ha dichiarato che, scarcerato il 18 novembre 1982, non sapendo dove recarsi, venne ospitato per i primi dieci giorni dal direttore del carcere;

successivamente il Fioroni si recò per due volte in Marocco su invito e indicazione di funzionari del Ministero dell'interno, i quali gli fornirono un numero telefonico segreto per mantenersi con loro in contatto;

il Fioroni telefonò una sola volta al Ministero dell'interno per avere istruzioni sulla sua destinazione e che in tale circostanza gli venne detto di non telefonare più a quel numero (che sarebbe stato disattivato);

non essendogli stata trovata una sistemazione adeguata, il Fioroni — come lo stesso dichiara — telefonò più volte al padre, Aurelio Nestore Fioroni, residente in Cittiglio (Varese);

il dottor Rinaldo Coronas, all'epoca capo della polizia, dichiarò ai magistrati nel processo 7 aprile che il telefono del padre di Fioroni non era sotto controllo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1987

e, riferendo degli spostamenti a lui noti del Fioroni, tacque del tutto dei due viaggi in Marocco, peraltro organizzati da funzionari del Ministero dell'interno —:

1) come mai non sia stato posto sotto controllo il telefono di Aurelio Fioroni;

2) per quale motivo il dottor Coronas rimosse ogni menzione dei viaggi in Marocco;

3) se non ritenga che vi siano delle responsabilità dei funzionari del Ministero dell'interno in contatto con Fioroni per non aver predisposto alcuna misura in occasione della sua scarcerazione e per averlo in definitiva abbandonato alla sua sorte, limitandosi a fornirgli un passaporto falso. (3-03207)

CORLEONE, BONINO, BANDINELLI, RUTELLI, STANZANI GHEDINI, TEODORI E TESSARI. — *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che

il cosiddetto pentito Carlo Fioroni, come dallo stesso dichiarato nel corso del processo di appello a « Metropolis », avrebbe lavorato per oltre due anni a Lille (Francia) presso l'Istituto ITAL-UIL sotto il falso nome di Gianfranco Colombo;

i responsabili dell'ITAL-UIL hanno dichiarato che il Fioroni non era compreso nell'organico ma era un collaboratore dell'Istituto, e che era stato loro presentato ed accreditato attraverso il consolato italiano, e in particolare attraverso la persona di tale dottor Risi, responsabile dell'istituto italiano di cultura, organismo che è emanazione dell'autorità consolare;

il dottor Risi conosceva da anni la vera identità del Fioroni, come dallo stesso dichiarato in occasione dell'udienza del 14 gennaio scorso;

in occasione del processo di primo grado al « 7 aprile », il ministro dell'interno sostenne di aver esperito tutte le indagini al fine di conoscere il recapito del Fioroni, senza peraltro riuscirvi —:

1) se il ministro dell'interno abbia mai richiesto notizie al Ministero degli esteri circa il luogo dove Fioroni si era rifugiato;

2) se il ministro degli esteri era stato informato dal funzionario dottor Risi della identità e del recapito del Fioroni; e qualora fossero pervenute richieste al riguardo per quali motivi abbia occultato queste informazioni al ministro dell'interno ed ai magistrati. (3-03208)

CUOJATI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso

che il GR 1 delle ore 8 del 9 gennaio 1987 ha trasmesso una intervista realizzata dalla giornalista Carla Mosca al signor Carlo Fioroni, rintracciato alla sua attuale dimora nella città di Lilla;

che del Fioroni risulta fosse stata disposta la citazione a testimone per l'udienza di appello del così detto processo « 7 aprile » fissato per il 23 gennaio p/v;

che in base alle odierne notizie giornalistiche risulterebbe che l'atto di citazione non abbia potuto essere notificato stante la irreperibilità del destinatario —:

quali siano le ragioni che hanno impedito all'ufficio notificante di reperire persona che viceversa poteva essere facilmente avvicinata. (3-03209)

INTERPELLANZA

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere:

1) quali autorità amministrative italiane sono riuscite a far rientrare in Italia l'assassino dell'ingegner Saronio, Carlo Fioroni, per deporre in un processo penale e da quando esse conoscevano l'indirizzo dello stesso Fioroni;

2) se ritenga di dover interessare per le opportune decisioni l'autorità giudiziaria sui seguenti fatti:

a) il rilascio di un passaporto a nome del Fioroni dopo che lo stesso era rientrato in Italia e quindi erano cessate le garanzie previste per la estradizione limitata all'omicidio dell'ingegner Saronio e, quindi, si sarebbe potuto procedere per

i reati in relazione ai quali non era stata concessa l'extradizione;

b) l'eventuale occultamento dell'indirizzo del Fioroni ai giudici del processo del « 7 aprile »;

c) la costituzione di banda armata, reato per il quale non si è proceduto per mancata concessione dell'extradizione e per i reati in relazione ai quali i giudici di Milano non poterono procedere sempre per la mancanza dell'extradizione;

3) quali disposizioni intenda diramare per evitare che si ripetano casi come quello del Fioroni, ritenuto responsabile di un gravissimo delitto, ove le violazioni di legge sono state gravissime e non per l'applicazione della circolare sulla protezione dei pentiti, che non ha abrogato e non poteva abrogare le norme sull'obbligatorietà dell'azione penale.

(2-01047) « PAZZAGLIA, FRANCHI FRANCO, TRANTINO, SERVELLO, MACERATINI, TATARELLA, BERSSELLI ».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1987

abete grafica s.p.a
Via Prenestina, 683
00155 Roma